



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI	Consigliere (relatore)
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato Decreto legge n. 174/2012;

VISTA la Deliberazione n. n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTE le note istruttorie del Magistrato;

VISTE le risposte della Provincia di Perugia alle note istruttorie;

VISTE le relazioni dell'Organo di revisione contabile sui rendiconti 2014 e 2015 della Provincia di Perugia e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

### **PREMESSA**

L'esame della relazione al rendiconto per gli esercizi 2014 e 2015 della Provincia di Perugia è stato svolto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli

organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-*bis*, in base al quale i controlli effettuati dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 166 sopra richiamato, hanno come obiettivo: a) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; b) la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; c) la verifica dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Rilievo preminente assume poi il comma 3 dell'art. 148-*bis* in base al quale, qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità e a regolarizzare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3 del TUEL, la Corte segnala

agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

## **FATTO E DIRITTO**

Esaminati i dati delle relazioni dell’Organo di revisione economico-finanziario della Provincia di Perugia, in ordine ai rendiconti degli esercizi 2014 e 2015, unitamente al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art.3, comma 7 del D.Lgs.n.118/2011, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l’Ente inviando due note istruttorie a mezzo delle quali sono state formulate richieste di ulteriori elementi informativi ad integrazione dei questionari trasmessi.

La valutazione degli elementi documentali acquisiti ha consentito di superare alcuni dei rilievi mossi. Tuttavia, permanevano criticità su alcuni aspetti gestionali che, seppur non ascrivibili a quelle previste dall’art.148-bis TUEL, sono tali da poter pregiudicare la situazione finanziaria dell’Ente e, pertanto, debbono essere segnalate all’Amministrazione affinché adotti le misure necessarie.

### **A) Gestione di competenza**

L’esercizio 2014 si è chiuso con un risultato di gestione della competenza negativo per euro 17.434.242,96 (squilibrio di parte corrente per euro 15.872.144,28 e di parte capitale per euro 1.562.098,68).

Disavanzo “coperto” con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione (libero e vincolato) per euro 17.594.033,59, essenziale a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Il disavanzo appena evidenziato è stato determinato, secondo quanto riportato dall'Ente, da una serie di provvedimenti legislativi che, a partire dal D.L. n.78/2010 (e poi con il D.L. n. 201/11, il D.L. n. 95/2012 e la L. n.228/2012) hanno interessato il comparto delle Province e che si sono tradotti in drastiche riduzioni di trasferimenti di risorse. A ciò si sono aggiunte, a metà esercizio 2014, le disposizioni del D.L. n.66/2014 (*spending review*), le quali hanno imposto il versamento di un contributo allo Stato per il risanamento della finanza pubblica.

L'Ente ha riferito, pertanto, che la gestione finanziaria 2014 ha comportato inevitabilmente scelte drastiche in ordine alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, soprattutto di parte corrente, con riflessi sulla quantità e qualità dei servizi erogati, tenuto conto delle minori risorse a disposizione per complessivi euro 29.005.813,55.

A tal fine, sono state adottate misure dirette sia ad un attento esame sulla spesa, impegnabile solo in condizione di obbligatorietà, sia alla concreta attuazione della "*spending review*".

Tali azioni hanno condotto ad una generale riduzione di tutti gli interventi di spesa corrente, per oltre 6 milioni di euro rispetto al 2013, ad eccezione della spesa finanziata da trasferimenti regionali/comunitari POR FSE 2007-2013, aumentata di circa 9,8 milioni di euro.

L'utilizzo di un'entrata straordinaria, quale l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio, è senza dubbio sintomo di precarietà per la tenuta dei medesimi equilibri se, come nel caso di specie, tali risorse vengono utilizzate per il finanziamento di spese correnti a carattere ripetitivo.

In siffatto contesto, l'Ente ha sfiorato il parametro di deficitarietà strutturale n.1, in quanto il valore negativo del risultato contabile di gestione, sommato all'avanzo di

amministrazione utilizzato per le spese di investimento, è superiore, in termini di valore assoluto, al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (attestato, in specie, al 16,72%).

Anche l'esercizio 2015 ha mostrato il raggiungimento degli equilibri di bilancio, soprattutto di parte corrente, mediante risorse straordinarie per complessivi euro 17.858.938,64, derivanti da:

- economie da rinegoziazione di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per euro 3.687.792,39;

- contributo straordinario di euro 1.848.807,63 attribuito dall'art. 8, comma 13-ter del D.L. n.78/2015;

- utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per euro 2.046.651,06, sulla base dell'art.1-ter del D.L. n.78/2015;

- svincolo di una quota dell'avanzo vincolato (vincoli imposti dall'Ente) per euro 3.566.317,56;

- trasferimenti statali e regionali per euro 3.839.000,00 a seguito di accordo Stato-Regioni e Province autonome per la copertura delle spese necessarie per il personale dei centri per l'impiego;

- autorizzazione allo svincolo, da parte della Regione Umbria, di quote di avanzo vincolato rivenienti dall'esercizio delle funzioni regionali di cui alle Leggi regionali n.4/2013 e n.13/2013, che ha comportato nuove risorse per euro 2.870.370,00, destinate alla copertura delle spese relative alle funzioni non fondamentali di cui agli artt.2 e 4 della L.R. n.10/2015.

Tale condizione è da ricondursi, come già per il precedente esercizio, alle pesanti riduzioni di trasferimenti e alle minori entrate proprie, oltre al nuovo contributo al risanamento della spesa pubblica previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2015

(L.n.190/2014). Ciò si è tradotto in minori risorse di bilancio per complessivi euro 42.379.058,35.

Dal lato della spesa, va evidenziato che quella corrente è stata ridotta per ulteriori 10 milioni di euro rispetto al 2014 (principalmente correlata alla voce di spesa per il personale).

Infine, da un breve esame sull'esercizio 2016, caratterizzato anch'esso dalla riduzione di risorse, in aumento rispetto al 2015 e pari ad euro 52.579.662,01, l'equilibrio della gestione corrente è stata assicurata da interventi legislativi che hanno apportato risorse a sostegno del bilancio.

Il quadro evidenziato descrive una forte criticità nella gestione finanziaria dell'Ente se pur questa Sezione non può non tener conto della ricaduta sugli aspetti finanziari dell'Ente prodotta dai tagli di trasferimenti disposti con leggi dello Stato, oltre della condizione di incertezza in cui versano le Province (ora Enti di area vasta), determinatasi a seguito della mancata conferma del testo di riforma costituzionale.

Tale essendo il contesto finanziario e normativo, l'Ente dovrà, tuttavia, nei futuri esercizi, assicurare la giusta copertura finanziaria alle spese correnti evitando situazioni di disequilibrio.

## **B) Patto di stabilità**

Le risultanze degli esercizi 2014 e 2015 hanno mostrato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per i motivi esposti al punto precedente ed anche perché vi è stato un forte incremento del saldo obiettivo sia nel 2014 (passato da euro 1.266.000,00 dell'esercizio precedente ad euro 20.937.000,00), sia nel 2015 (sebbene per un importo inferiore pari ad euro 16.595.000,00).



Il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è stato ricondotto, secondo l'Ente, anche alla mancata realizzazioni di alienazioni in conseguenza delle difficili condizioni del mercato immobiliare.

Tuttavia, le sanzioni per il mancato rispetto del Patto previste dalla Legge n.183/2011 non hanno trovato applicazione a seguito di interventi del legislatore.

Quanto, invece, all'esercizio 2016, l'Ente rispetta il vincolo di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio, in attuazione dell'art.1, commi 720,721, e 722, Legge 28 dicembre 2015, n.208. Tale dato sarà comunque oggetto di esame nel successivo controllo di regolarità contabile.

### **C) Liquidità**

La riduzione delle entrate (proprie e da trasferimenti) nonché la contenuta capacità di incasso delle entrate proprie, hanno determinato una situazione di criticità nella gestione della liquidità, con una sofferenza di cassa che ha condotto l'Ente a ricorrere all'anticipazione di tesoreria ed all'utilizzo di entrate a destinazione specifica.

I dati finanziari hanno mostrato un fondo cassa al 31 dicembre 2014 di euro 4.897.129,52 (interamente vincolata), passato ad euro 47.071,86 (interamente vincolata) al termine dell'esercizio 2015.

Nel 2014 l'Amministrazione ricorre all'anticipazione di tesoreria (ex art.222 TUEL) per complessivi euro 4.802.714,14, interamente restituita nell'esercizio di riferimento.

Particolare rilievo assume, invece, l'utilizzo di fondi vincolati (ex art. 195 TUEL), destinati alla spesa di investimento, per far fronte al pagamento della spesa di natura corrente. Tale situazione rappresenta una grave criticità in considerazione della difficoltà dell'Ente di ricostituire le suddette risorse al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

In tal senso, risultano fondi vincolati da ricostituire al termine dell'esercizio per euro 21.391.485,18 nel 2014 e per euro 11.982.694,36 al termine del 2015. La situazione di cassa si presenta, pertanto, in evidente squilibrio.

Va altresì rilevato che il protratto utilizzo di tali entrate per il finanziamento di spese correnti, evidenzia un improprio impiego delle stesse, nonché il ritardo nella realizzazione delle finalità d'investimento a cui sono destinate.

Positivo invece il dato del 2016 con un fondo cassa pari ad euro 11.128.439,19 (di cui vincolato per euro 10.506.175,39) se pur l'Ente ha fatto nuovamente ricorso all'anticipazione di tesoreria per complessivi euro 11.393.964,82 (interamente restituita al termine dell'esercizio), con un'incidenza di oneri per interessi passivi maturati di euro 29.182,13.

Si deve rimarcare, che il costante e reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, oltre a produrre un aggravio finanziario in termini di interessi passivi che maturano sulla somma concessa, può rappresentare una elusione dell'art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.

Infine, tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei limiti previsti dalla legge, deve costituire un'operazione eccezionale, consentita per superare momentanee deficienze di cassa, e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

#### **D) Capacità di riscossione**

Connessa alla situazione di liquidità è l'andamento della gestione finanziaria sotto il profilo del conseguimento delle risorse dell'Ente.

Le entrate correnti hanno, nel complesso, mostrato una contenuta capacità di riscossione in conto residui, con una media di incasso del 44,02% nel 2014, e del 49,83% nel 2015.

Quanto alla competenza, la percentuale media di realizzazione delle entrate si attesta al 68,68% nel 2014, ed al 58,95% nel 2015.

Risultano alcune poste di entrata caratterizzate da difficoltà di realizzazione, le cui voci più consistenti sono riconducibili a:

- TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale), crediti vantati nei confronti di vari comuni per il mancato riversamento all'Ente di tale imposta, che ha registrato nel 2015 incassi in conto residui di euro 5.148.137,84 (pari al 44,09% del complessivo ammontare di euro 11.677.312,18) ed incassi in conto competenza di euro 1.696.026,86 (pari al 26,31% dell'ammontare degli accertamenti di euro 6.446.262,84);
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, per le funzioni in materia di mercato del lavoro, con incassi nel 2015 in conto residui di euro 2.419.987,01 (pari al 38,21% del complessivo ammontare di euro 6.333.731,57) ed incassi in conto competenza di euro 6.1010.530,58 (pari al 30,73% dell'ammontare degli accertamenti di euro 19.558.735,00);
- proventi da sanzioni amministrative per violazioni su materie di competenza provinciale, con incassi nel 2015 in conto residui per soli euro 272.235,21 (pari al 3,90% del complessivo ammontare di euro 6.985.599,26) ed incassi in conto competenza di euro 292.476,95 (pari al 36,66% dell'ammontare degli accertamenti di euro 797.897,52);
- dividendi ex A.P.M. S.p.A. (società partecipata dalla Provincia al 28,85%) per euro 6.103.130,00, risalenti agli esercizi 2009 e 2010, con attività di riscossione nulla.

Sul punto l'Ente ha precisato che:

- quanto al tributo TEFA, il servizio finanziario ha più volte richiesto e sollecitato ai comuni il riversamento delle somme; i corrispondenti residui presentano comunque un

adeguato accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) nel rendiconto 2015;

- quanto ai crediti vantati nei confronti della Regione, trattasi di mancata erogazione di fondi destinati al finanziamento delle spese per il personale delle funzioni trasferite “Formazione e Mercato del Lavoro”, le cui richieste di sollecito sono rimaste senza riscontro;
- quanto alle sanzioni amministrative, è in corso un contenzioso giudiziario e per i corrispondenti residui è stata accantonata al FCDE una quota di oltre il 96% rispetto all’elevato rischio di inesigibilità,
- quanto agli utili ex A.P.M. S.P.A. trattasi di dividendi derivanti da riduzione di riserve da utili mai erogati dalla società partecipata a causa delle sopravvenute difficoltà finanziarie; per tali crediti, la cui richiesta di erogazione è rimasta più volte senza esito, è stato comunque calcolato un accantonamento al FCDE per la quasi totalità dell’importo, pari al 99,99%.

Infine, nell’esercizio 2016 le risultanze delle riscossioni hanno confermato la medesima criticità di realizzazione dei crediti sopra evidenziati, mostrando una percentuale di riscossione del 33,30% in conto residui e del 32,53% in conto competenza per il tributo TEFA, mentre i proventi da sanzioni per violazioni su materie di competenza provinciale hanno mostrato una contrazione della capacità di riscossione pari all’1,34%.

#### **E) Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)**

Le riscontrate difficoltà di incasso trovano evidenza nel calcolo del FCDE. Infatti, a conferma del basso grado di realizzazione di alcune poste di entrata, l’Ente, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ha accantonato nel risultato di amministrazione una quota per FCDE pari ad euro 20.829.753,50 su un ammontare di residui individuati di dubbia esigibilità per euro 27.545.781,5. Tale

accantonamento è stato calcolato in base al principio applicato n.3.3 della contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs.n.118/2011 ed all'esempio n.5 del medesimo principio.

Il Fondo crediti determinato a consuntivo 2015 ammonta ad euro 21.500.145,05, al netto degli utilizzi del Fondo per definitive cancellazioni o stralci di residui attivi per euro 451.179,01. L'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal DM 20 maggio 2015, accantonando, pertanto, per i crediti della competenza una quota minima del 36%, pari ad euro 973.185,22, calcolata su un ammontare di entrate di euro 10.129.226,97.

Ha provveduto, altresì, a destinare al Fondo un ulteriore accantonamento di euro 148.385,34, diretto a coprire l'eventuale rischio di inesigibilità della parte residuale del prestito concesso ad Umbria TPL e Mobilità Spa che risultava non garantito.

Su quest'ultimo punto, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di riferire in merito al rischio di inesigibilità del suddetto credito, conservato in bilancio sino al 2016 per 3 milioni di euro.

L'Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine all'insolvenza della società specificando che quanto ad euro 2.851.614,66 risultano garantiti da un pegno su un pacchetto azionario della società S.I.P.A. spa detenuto da Umbria TPL e Mobilità Spa, mentre per la restante parte, di euro 148.385,34, il relativo credito è stato accantonato al FCDE in sede di rendiconto 2015.

Ha riferito, altresì, che al fine di limitare il più possibile l'esposizione dell'Ente al rischio di inesigibilità, nella predisposizione del bilancio previsionale 2017/2019 è stata accantonata al Fondo di competenza 2017 un ulteriore quota di euro 1.430.767,61 (differenza tra euro 2.851.614,66 ed il valore del pacchetto azionario detenuto in pegno valutato al valore del patrimonio netto della società al bilancio 2016 per euro 1.420.847,05).

E' certamente apprezzabile, dal punto di vista prudenziale, l'incremento del FCDE operato dall'Ente nel rendiconto 2015, fermo restando che l'applicazione del metodo semplificato, utilizzato peraltro anche a consuntivo 2016, pur essendo una facoltà concessa dalla normativa vigente, sia una scelta da valutare attentamente in considerazione del rischio di trasferire nei futuri esercizi oneri derivanti dal finanziamento di spese con accertamenti di difficile esazione.

#### **F) Riaccertamento straordinario dei residui – definitive cancellazioni**

Il magistrato istruttore ha ritenuto di ampliare l'esame della situazione contabile e finanziaria dell'Ente anche agli aspetti inerenti il passaggio al nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., esaminando le definitive cancellazioni di residui attivi e passivi non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate operate in sede di riaccertamento straordinario.

Gli elenchi forniti dall'Ente ed il prospetto 5/2 mostrano cancellazioni di residui attivi per euro 28.267.453,50 e di passivi per euro 40.602.409,43.

Si evidenzia, brevemente, che risultano corrette le cancellazioni dei residui passivi in quanto trattasi di impegni tecnici ai sensi dell'art. 183 TUEL e di impegni per salario accessorio. Solamente in due casi, così come anche motivato dall'Ente, è risultata un'impropria cancellazione che andava, invece, effettuata in occasione del riaccertamento ordinario dei residui a monte dell'approvazione del rendiconto 2014, in considerazione dello stralcio della corrispondente entrata effettuato già in quella sede.

Quanto ai residui attivi, le cancellazioni hanno riguardato contributi regionali destinati alla copertura dei suddetti impegni tecnici stralciati e solamente in due casi, così come anche motivato dall'Ente, è risultata un'erronea cancellazione in quanto, trattandosi di entrata erogata a rendicontazione, andava operata in occasione del

riaccertamento ordinario 2014, considerato l'avvenuto stralcio dell'impegno già in detta sede a seguito dello stato finale dei lavori.

In conclusione, le suddette eliminazioni, pur rappresentando un'irregolarità contabile per quanto sopra rilevato, non avrebbero avuto comunque alcuna incidenza sui risultati finanziari conseguiti al 31 dicembre 2014 e, pertanto, nemmeno sul risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

### **G) Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Quanto all'evoluzione del Fondo pluriennale vincolato, passato da euro 12.828.129,53 del 1° gennaio 2015 ad euro 23.425.759,45 del 31 dicembre 2015, l'Organo di revisione segnalava l'inadeguata verifica nel corso del 2015 dell'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la re-imputazione di residui passivi, coperti dal FPV già determinato alla data del 1° gennaio 2015.

Il Magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, all'Ente di indicare l'ammontare delle suddette re-imputazioni e di riferire sulle ragioni di tale operazione.

L'Ente, in risposta, ha indicato l'ammontare dei suddetti residui passivi in euro 48.722,81 di parte corrente ed euro 3.969.359,12 di parte capitale, specificando che le ragioni di tali re-imputazioni erano dipese da un lato dal differimento dell'esigibilità della spesa (con rimodulazione dei relativi cronoprogrammi), e dall'altro dalle valutazioni effettuate dai servizi tecnici, i quali, nonostante le direttive e le sollecitazioni del Servizio Finanziario, non avevano ancora maturato la piena consapevolezza della necessità (e utilità) della programmazione finanziaria pluriennale, essendo il 2015 il primo anno di applicazione della nuova contabilità armonizzata.

Quanto sopra, ha mostrato una erronea valutazione dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni passive dell'Ente già in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

L'imputazione dei suddetti residui al solo esercizio 2015, senza tener adeguatamente conto della scadenza delle obbligazioni, ha inciso sulla corretta determinazione del Fondo alla data di avvio del sistema contabile armonizzato.

E' opportuno ricordare che la corretta programmazione ed esecuzione dei lavori, auspicata e disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.3.1) mira ad impegnare la spesa sulla base del relativo cronoprogramma dei lavori, in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Si richiama, pertanto, l'Ente al corretto uso dei criteri di imputazione e dei correlati principi che regolano la costituzione del Fondo pluriennale vincolato, ricordando che la sua contabilizzazione è di evidente importanza ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio.

#### **H) Ulteriori considerazioni**

Ulteriore dato finanziario concerne il risultato di amministrazione che al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art.3, comma 7, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., presentava una parte disponibile negativa di euro 21.351.789,59.

L'Ente, nella definizione delle modalità di ripiano del suddetto maggior disavanzo di cui alla delibera C.P. n.21 del 26 maggio 2015, ha disposto di utilizzare, a riduzione di tale disavanzo, l'accantonamento a titolo di Fondo svalutazione crediti derivante dal rendiconto di gestione 2013, pari ad euro 6.584.475,32, mediante la cancellazione del vincolo, secondo quanto disposto dal'art.3 del D.M. 2 aprile 2015.



A tal fine, il maggior disavanzo risultava essere di euro 14.767.314,27, da ripianare in 30 anni con quote annuali costanti di euro 492.243,81.

Il risultato della gestione finanziaria 2015, ha riportato una parte disponibile negativa pari ad euro 20.794.496,27, il cui ammontare è stato, però, determinato non tenendo conto dell'avvenuta cancellazione del vincolo relativo al Fondo svalutazione crediti, come sopra riportato. La rettifica sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è stata operata in sede di rendiconto 2016, così come indicato nella nota integrativa.

Pertanto, il risultato di amministrazione presenta una parte disponibile negativa pari ad euro 14.210.021,60. L'esercizio 2015 ha, quindi, evidenziato il completo recupero della quota annuale di ripiano di euro 492.243,81 derivante dal maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, pari ad euro 14.767.314,27, oltre a conseguire un ulteriore miglioramento di euro 65.048,86.

Quanto all'esercizio 2016, da un primo esame i dati mostrano un risultato di amministrazione con una parte disponibile negativa pari ad euro 13.697.033,35, con un pieno recupero della quota annuale di ripiano ed un ulteriore miglioramento per euro 20.744,44.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria accerta:

- il disequilibrio della gestione di competenza per gli esercizi 2014 e 2015;
- il mancato rispetto del Patto di stabilità negli esercizi 2014 e 2015;
- la difficile riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui;
- il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria nonché l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata, con riflessi sugli equilibri di cassa;
- la non corretta determinazione del Fondo Pluriennale vincolato a causa di un'adeguata capacità programmatica.

#### **Invita**

l'Ente:

- ad attivarsi per individuare misure idonee a ripristinare gli equilibri della gestione di competenza

- ad aumentare la capacità di riscossione;

- a calcolare prudenzialmente il Fondo Crediti dubbia esigibilità;

- a rispettare il principio della competenza finanziaria nella determinazione del FPV;

- a comunicare, non appena disponibili, i risultati della gestione di competenza 2017 relativamente agli equilibri correnti e di parte capitale nonché alla situazione di cassa.

### **DISPONE**

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia ed al Consiglio provinciale della Provincia di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2017.

Il Magistrato Estensore  
f.to Francesco Belsanti

Il Presidente  
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata in segreteria il 20 dicembre 2017

Il Direttore  
f.to Roberto Attilio Benedetti